

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DEL PERSONALE COMPARTO SCUOLA

L'anno 2013, il giorno 15 del mese di marzo presso i locali dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Via de' Castagnoli n. 1, la delegazione di parte pubblica costituita con D.D. n. 508, prot. n. 18935 del 02/11/2011

e

la delegazione di parte sindacale legittimata alla Contrattazione integrativa per il personale del Comparto scuola

VISTO l'art.40, comma 4, del D.Lgs.n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 455 del 15/01/2013, pervenuta all'Ufficio scolastico Regionale in data 26 febbraio 2013, con la quale l'Ufficio Centrale per il Bilancio presso il MIUR attesta l'esito positivo del controllo preventivo previsto all'art.5, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 123/2011;

procedono a sottoscrivere definitivamente il Contratto Integrativo regionale concernente i "Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale comparto scuola" già sottoscritto come ipotesi in data 20 novembre 2012.

Il testo ed i relativi allegati, debitamente certificati dall'Organo di controllo, fanno parte integrante del presente atto.


Letto, firmato e sottoscritto.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:


Dott. Stefano Versari – Vice Direttore Generale USR- E.R.





Dott. Bruno E. Di Palma - Dirigente Uff. IV USR-E.R.



Dott. Antimo Ponticiello - Dirigente Uff. II USR-E.R.




Dott. Giovanni Schiavone – D.S. IC n.1 Bologna



DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:


FLC – CGIL - Monica Ottaviani




CISL - Anna Cicognani




SNALS - Gianfranco Samori



UIL - Domenico Cassino



GILDA - Stefano Battilana





Ministero
dell'Economia e delle Finanze

Ufficio IV - UCB Ministero Istruzione Università e Ricerca Scientifica

Data della stampa: 15/01/2013

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE
27 FEB. 2013
Tit.
N. 313

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE
26 FEB 2013
SECRETARIA

Handwritten signature

Anno 2013

Elenco di spedizione 95 del 15/01/2013.
Documenti in spedizione su UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

17 GEN. 2013

Spett.le	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
----------	---

	Proto Out	Proto In	Data	Oggetto	Registrazione CdC	Registrazione
1	455	24892	15/01/2013	IPOTESI DI CONTRATTAZIONE REG.LE DECENTRATA PERS.LE COMPARTO SCUOLA - Controllo preventivo		

Firma del responsabile

Handwritten signature



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO IV[^]

Roma, 15/01/2013

Al M.I.U.R.

Ufficio Scolastico Regionale per
l'Emilia Romagna

Direzione Generale
Ufficio IV – Gestione del
personale della scuola

Prot. Nr. 455
Rif. Prot. Entrata Nr. 24892 del 20/12/2012
Allegati: Vari
Risposta a Nota del

OGGETTO: Ipotesi di C.C.D.R. stipulata in data 20/11/2012 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto alla studio del personale comparto scuola- Controllo Preventivo.

Si attesta l'esito positivo del controllo preventivo, previsto all'art. 5, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 123/2011 sull'ipotesi di contratto in oggetto pervenuto a questo Ufficio Centrale di Bilancio con nota prot. n. 17429/A26 del 14/12/2012.

Il Dirigente

(Dott. Gianpiero Fortino)



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

**IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DEL PERSONALE COMPARTO SCUOLA**

Il giorno 20 del mese di novembre 2012 in Bologna presso l'Ufficio Scolastico Regionale per
l'Emilia Romagna in sede di
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE
tra
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA e la DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

PREMESSO

- che l'art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988, concernente il diritto allo studio, continua a trovare applicazione al personale del Comparto Scuola per effetto di quanto previsto dall'art. 146, comma 1 lettera g), del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007;
- che la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio è materia demandata alla contrattazione integrativa regionale dall'art. 4, comma 4, del suddetto CCNL;
- che la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 individua quale destinatario di detti permessi anche il personale con contratto a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;

VIENE SOTTOSCRITTO

il presente contratto collettivo integrativo regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il DIRITTO ALLO STUDIO del personale del comparto scuola.

ART. 1 (Campo di applicazione e destinatari)

- 1 - Il presente contratto integrativo regionale si applica a tutto il personale del comparto scuola (docente, educativo ed ATA) in servizio presso le istituzioni scolastiche dell'Emilia Romagna.
- 2 - Può usufruire dei permessi retribuiti:
 - a) il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato indipendentemente dalla consistenza oraria del posto occupato o dalla eventuale prestazione del servizio a tempo parziale;



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

- b) il personale docente, educativo, ed ATA con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché il personale con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica.

ART. 2 (Determinazione del contingente)

1 - Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% delle unità di personale in servizio in ogni anno scolastico e in ciascuna provincia, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali anche inferiori al 50%.

2 - I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale determineranno annualmente il numero complessivo dei permessi concedibili applicando l'indice percentuale precisato nel precedente comma al totale delle unità di personale in servizio in organico di fatto su posti, cattedre e spezzoni orari per il personale docente (compresi i posti di sostegno, anche in deroga, ed i docenti di religione cattolica) e su posti interi ed a orario ridotto per il personale ATA.

3 - Il contingente così determinato sarà suddiviso proporzionalmente sulla base della rispettiva consistenza tra:

- a) personale docente della Scuola dell'Infanzia;
- b) personale docente della Scuola Primaria;
- c) personale educativo;
- d) personale docente degli Istituti di istruzione secondaria di I grado;
- e) personale docente degli Istituti di istruzione secondaria di II grado;
- f) personale ATA (considerato complessivamente senza distinzione per profili professionali).

4 - Laddove necessario e possibile, i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale opereranno compensazioni fra i contingenti determinati ai sensi del precedente comma, ovviamente nel rispetto del limite massimo previsto del 3% delle unità di personale in servizio in ciascun anno scolastico.

5 - Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al numero dei permessi complessivamente concedibili a livello provinciale, verranno determinati due distinti contingenti per il personale docente ed ATA, ciascuno corrispondente al 3% della rispettiva consistenza organica.

6 - Nel caso di eccedenza di domande del personale docente, i permessi saranno distribuiti prioritariamente fra i diversi gradi e ordini di scuola e successivamente fra le diverse classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado nella misura del 3% delle relative consistenze organiche con gli stessi criteri di cui al comma precedente.

7 - Al termine delle operazioni gli Uffici di Ambito Territoriale comunicheranno alla Direzione Generale la situazione dei rispettivi territori segnalando il numero dei permessi concessi nel rispetto del 3% nonché l'eventuale sussistenza di richieste non accolte o al contrario di permessi inutilizzati. Sulla base di tali comunicazioni, le parti firmatarie del presente contratto concorderanno le modalità per una eventuale compensazione fra i contingenti delle diverse province della regione. Laddove, soddisfatte tutte le richieste del personale avente titolo ai sensi



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

dell'art. 5 del presente contratto, residuassero dei permessi concedibili, l'utilizzazione dei medesimi sarà oggetto di specifica intesa regionale.

ART. 3 (Termine di presentazione delle domande)

1 - Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere presentate agli Uffici di Ambito Territoriale tramite l'istituto di servizio, entro il termine del 15 novembre di ogni anno, con riferimento ai permessi da usufruire nel corso dell'anno successivo. Limitatamente ai permessi relativi all'anno solare 2013 la scadenza delle domande è fissata al 30 novembre 2012, anche in considerazione dei posti aggiuntivi autorizzati a seguito del sisma del maggio 2012. .

2 - Per il personale a tempo determinato che, a causa di ritardi nel conferimento delle nomine, non abbia potuto produrre domanda entro il termine di cui al comma 1, detto termine viene prorogato al 10 dicembre, ferma restando la possibilità di accoglimento in relazione alle disponibilità del contingente determinato ai sensi dell'art.2.

ART. 4 (Formulazione della domanda e documentazione)

1 - Le domande, redatte in carta semplice, devono contenere, oltre all'esplicita richiesta di concessione dei permessi di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/1988, i seguenti dati, da dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita);
- b) tipo di corso da frequentare;
- c) prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare, in relazione al probabile impegno di frequenza;
- d) sede di servizio;
- e) ordine e grado di scuola, per personale docente ed educativo;
- f) profilo professionale per il personale ATA;
- g) numero anni scolastici con contratti fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche per il personale a tempo determinato;
- h) numero ore di servizio settimanali per il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato ;
- i) indicazione di eventuale richiesta di rinnovo dei permessi ovvero indicazione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per stesso tipo di corso;
- j) anzianità complessiva di servizio di ruolo (escluso l'anno in corso) e non di ruolo.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

ART. 5 (Corsi di studio, specializzazione, qualificazione professionale che danno titolo alla concessione dei permessi retribuiti)

1 – Costituisce titolo per la concessione dei permessi retribuiti la frequenza dei corsi di studio di seguito indicati in ordine di priorità:

- 1) corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- 2) corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica (o titolo equipollente) o diploma di istruzione secondaria;
- 3) corsi finalizzati al conseguimento del titolo finale dei corsi abilitanti (compresi i TFA) e per l'insegnamento su posti di sostegno nonché corsi di riconversione professionale, titoli di studio di qualifica professionale, attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
- 4) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute;
- 5) corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di pari grado a quello già posseduto;
- 6) corsi relativi al piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologiche didattiche dei docenti di scuola primaria privi dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese.

In caso di insufficienza del contingente disponibile il personale frequentante la stessa tipologia di corsi fra quelli sopra indicati è graduato sulla base dei seguenti parametri:

- a) anzianità di ruolo e pre-ruolo per la cui valutazione si applicano le indicazioni del CCNI sulla mobilità;
- b) minore età;
- c) a parità di condizione verranno ammessi al beneficio i soggetti che non hanno mai usufruito di tali permessi.

2 - Con gli stessi criteri ed in subordine al personale in servizio con contratto a tempo indeterminato sarà graduato il personale docente, educativo ed ATA con contratto di lavoro a tempo determinato.

3 - I permessi sono concessi anche per la frequenza o lo studio fuori corso solo all'interno della residua capienza, dopo l'accoglimento delle domande prodotte dal personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nel periodo di durata legale del corso di studio.

ART. 6 (Formazione delle graduatorie e modalità di concessione dei permessi)

1 - I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale procederanno direttamente alla valutazione delle domande presentate procedendo a formulare le graduatorie dei richiedenti e accoglieranno le istanze nel limite del contingente del 3% del personale in servizio di cui all'art. 2 del presente contratto.



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

2 - Compilate le graduatorie in parola, le stesse saranno pubblicate all'albo degli Uffici di Ambito Territoriale e delle scuole entro il 30 novembre di ogni anno. Per le graduatorie relative all'anno 2013, il termine è prorogato al 15 dicembre 2012.

3 - Avverso le graduatorie, pubblicate mediante affissione all'albo dell'Ambito territoriale, è ammesso reclamo al Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale, entro il termine di 5 giorni dalla loro pubblicazione.

Il reclamo è deciso in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento ed il suo esito è comunicato direttamente all'interessato.

4 - I provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno adottati dai competenti Dirigenti scolastici entro il 30 dicembre di ogni anno, salvo i casi previsti all'art. 3, comma 2.

ART. 7 (Durata e modalità di fruizione dei permessi)

1 - I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, coincidenti con l'orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Essi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2 - Per il personale docente a tempo determinato (sia con orario intero, sia con orario inferiore a cattedra) e per il personale ATA a tempo determinato (sia con orario intero, sia con orario inferiore a 36 ore settimanali), le ore di permesso complessivamente fruibili in ciascun anno scolastico compresi nell'anno solare di riferimento, sono proporzionalmente rapportate all'orario settimanale di servizio e alla durata del contratto.

3 - Il personale a tempo determinato potrà fruire delle ore di permesso concesse e non utilizzate nell'anno scolastico per il quale è stato stipulato il contratto, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre dell'anno scolastico successivo qualora in tale anno sia nuovamente nominato fino al 31 agosto o al 30 giugno.

4 - I permessi sono usufruibili per la frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento dei titoli e/o attestati indicati nell'art. 5 del presente contratto e riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per l'effettuazione dell'eventuale tirocinio. I medesimi permessi potranno essere fruiti anche nel caso in cui le lezioni, le attività didattiche e/o di laboratorio siano erogate con il sistema della formazione a distanza sempre che, ferma restando la presentazione della documentazione relativa all'iscrizione ed agli esami sostenuti, la piattaforma comunicata dall'ente formativo preveda tali attività in orario di servizio e i dipendenti iscritti alle attività formative on line siano in grado di certificare l'avvenuto collegamento alla piattaforma durante l'orario di lavoro.

I permessi sono usufruibili per la preparazione di esami o prove, e della relazione e/o tesi di laurea o di diploma in misura non superiore al 20% del numero di ore complessivo. In tale ipotesi i permessi devono essere fruiti nei 10 giorni antecedenti la data dell'esame.



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

5 - Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un'efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, contestualmente alla prima richiesta di permesso, comunica il piano di massima di utilizzo dei permessi.

6 - I permessi possono essere fruiti dagli aventi titolo utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio (permessi orari) e/o l'intero orario giornaliero di servizio (permessi giornalieri).

7 - Il personale scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi. Inoltre, il medesimo personale non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

8 - Il personale mantiene comunque la facoltà di usufruire dei permessi di cui agli artt. 15, comma 1 e 19, comma 7, del CCNL (partecipazione a concorsi o esami), nonché dell'aspettativa senza assegni per motivi di studio di cui all'art. 18, comma 2, dello stesso CCNL.

9 - I permessi di cui al presente contratto sono concessi in aggiunta a quelli previsti dall'art.64 per la partecipazione alle attività formative organizzate dall'Amministrazione o svolte dalle Università, Agenzia di supporto dell'autonomia o da enti accreditati.

ART. 8 (Certificazione)

1 - La certificazione relativa alla frequenza dei corsi ed agli esami sostenuti, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere rilasciata dall'organo competente e presentata al dirigente scolastico, subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, salvo giustificato motivo. Il tirocinio e gli eventuali viaggi sono documentati con dichiarazione personale accompagnata da idonea certificazione relativa al sostenimento degli esami.

2. - La preparazione agli esami, alle prove, alle tesi, lo studio personale, il tirocinio, l'effettuazione di ricerche e gli eventuali viaggi sono certificati con dichiarazione personale accompagnata da idonea certificazione relativa al sostenimento degli esami, indipendentemente dall'esito riportato.

3 - Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.

4 - Il personale che fosse chiamato a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo, ecc.) dovrà presentare la documentazione al Dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento.

5 - La mancata produzione della certificazione o della dichiarazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990.



Ministero dell' Istruzione,
dell' Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

ART. 9 (Vigenza del contratto)

1 - Il presente contratto ha validità quadriennale e trova applicazione per i permessi da fruire nel corso degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Esso rimane in vigore fino alla stipula del nuovo contratto regionale sulla stessa materia.

2 - Il presente contratto potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari e l'eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall'accordo decentrato integrativo regionale sulle relazioni sindacali.

ART. 10 (Interpretazione autentica)

1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 15 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dall'art. 9 del vigente contratto collettivo integrativo regionale concernente le relazioni sindacali.

2 - L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente Contratto Integrativo.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Dott. Stefano Versari – Vice Direttore Generale USR- E.R.

Dott. Bruno E. Di Palma - Dirigente Uff. IV USR-E.R.

Dott. Antimo Ponticiello - Dirigente Uff. II USR-E.R

Dott. Giovanni Schiavone – D.S. IC n.1 Bologna

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

Monica Ottaviani FLC – CGIL

Anna Cicognani CISL

Gianfranco Samorì SNALS

Domenico Cassino UIL

Stefano Battilana GILDA



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio II – Risorse finanziarie

Relazione tecnico-finanziaria

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Redatta secondo lo schema riportato nell'allegato alla Circolare MEF-RGS 19 luglio 2012, n. 25.

Relazione tecnico-finanziaria all'ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola sottoscritta il giorno 20 novembre 2012.

Dall'esame del contratto in argomento non si evince alcuna autorizzazione a imputare spese a determinati capitoli di bilancio. Non si assegnano somme alle istituzioni scolastiche e neanche compensi al personale, ma viene disciplinata in forma pattizia una materia che è regolata nelle sue linee generali dall'art. 4 – comma 4 – del C.C.N.L. Comparto Scuola 29/11/2007.

Le parti hanno raggiunto l'intesa di una disciplina di ulteriore dettaglio rispetto alla normativa principale che, comunque, non ha alcuna rilevanza sulla spesa.

Non sussistono, pertanto, le condizioni oggettive per una verifica della compatibilità della spesa.

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- **Risorse storiche consolidate**
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl**
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
- **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione II - Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Bologna, 28 novembre 2012



Il dirigente
Antimo Porticiello

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antimo Porticiello", written over the printed name.



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Modulo 1 – scheda 1.1)

(art.40, comma 3-sexies, D.L. n. 165/01)

(C.M n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato)

Allegata al C.C.D.R. CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE COMPARTO SCUOLA

Data di sottoscrizione	20 novembre 2012
Periodo temporale di vigenza	Quadriennio 2013 - 2016
Composizione della delegazione trattante	<p><u>PARTE PUBBLICA</u> (costituita con D.D. n. 508 , prot.n. 18935 del 02/11/2011)</p> <ul style="list-style-type: none">- Vice Direttore Generale USR- E.R.- Dirigente Ufficio IV – Gestione del personale della scuola - USR-E.R- Dirigente Uff. II – Risorse finanziarie - USR-E.R.- Dirigente Scolastico I.C. n.1 di Bologna <p><u>ORGANIZZAZIONI SINDACALI AMMESSE ALLA CONTRATTAZIONE</u> (firmatarie del CCNL – Comparto scuola del 29/11/2007):</p> <p>CGIL – CISL – SNALS – UIL – GILDA</p> <p><u>ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE :</u></p> <p>CGIL – CISL – SNALS – UIL – GILDA</p>
Soggetti destinatari	<ul style="list-style-type: none">• personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dalla consistenza oraria del posto occupato o dalla eventuale prestazione del servizio a tempo parziale;• personale docente, educativo, ed ATA con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell'anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche, nonché il personale con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica.

<p>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</p>	<p>L' ipotesi di contratto, ripartita in 10 articoli, frutto di articolata dialettica tra le parti negoziali, disciplina le modalità ed i criteri per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio , ex art.3 DPR n.395/88, per il personale scolastico relativamente al quadriennio 2013-2016. Così come previsto dalla C.M. n. 130 del 21/04/2000, i permessi di cui trattasi sono concedibili anche al personale assunto a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative effettuate.</p> <p>I permessi, fruibili utilizzando parte o l'intero orario giornaliero di servizio , sono concessi nella misura di 150 ore annue individuali attribuiti ad anno solare, nel limite del 3% della dotazione organica provinciale complessiva, con arrotondamento all'unità superiore.</p> <p>La data per la presentazione delle relative istanze da parte del personale interessato è di norma fissata al 15 novembre di ogni anno che precede il periodo di riferimento.</p> <p>L'ipotesi di CCDR disciplina le condizioni per la concessione, le modalità di presentazione delle domande, la tempistica e le procedure (demandate agli Uffici di Ambito territoriale) relative alla gestione delle graduatorie dei richiedenti i permessi, elencando le tipologie di corsi che danno diritto a fruire dei permessi di cui trattasi. Vengono, inoltre, esplicitate le modalità e i tempi per la produzione della certificazione comprovante la frequenza dei corsi ovvero il sostenimento degli esami.</p>				
<p>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="328 1518 560 1845"> <p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</p> </td> <td data-bbox="560 1518 1485 1845"> <p>In data 28 novembre 2012 è stata acquisita la relazione tecnico - finanziaria dell' Ufficio II - Risorse finanziarie - USR-E.R , redatta secondo lo schema previsto dalla C.M n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Si allega la relazione tecnico - finanziaria redatta dall' Ufficio II - Risorse finanziarie - USR-E.R ,</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="328 1845 560 2020"> <p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento</p> </td> <td data-bbox="560 1845 1485 2020"> <p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO</p> </td> </tr> </table>	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</p>	<p>In data 28 novembre 2012 è stata acquisita la relazione tecnico - finanziaria dell' Ufficio II - Risorse finanziarie - USR-E.R , redatta secondo lo schema previsto dalla C.M n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Si allega la relazione tecnico - finanziaria redatta dall' Ufficio II - Risorse finanziarie - USR-E.R ,</p>	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento</p>	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO</p>
<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</p>	<p>In data 28 novembre 2012 è stata acquisita la relazione tecnico - finanziaria dell' Ufficio II - Risorse finanziarie - USR-E.R , redatta secondo lo schema previsto dalla C.M n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Si allega la relazione tecnico - finanziaria redatta dall' Ufficio II - Risorse finanziarie - USR-E.R ,</p>				
<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento</p>	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO</p>				

comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO
	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO
Eventuali osservazioni Limitatamente ai permessi concedibili per l'anno solare 2013, le parti negoziali hanno convenuto sull'opportunità di prorogare al 30 novembre 2012 la scadenza per la presentazione delle domande.	

Bologna 04/12/2012

Il Vice Direttore Generale

Stefano Versari



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Modulo 2)

(art.40, comma 3-sexies, D.L. n. 165/01)

(C.M n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato)

Allegata all'ipotesi di C.C.D.R. CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE COMPARTO SCUOLA

Come previsto dall'art. 4, comma 4, del CCNL di comparto del 29/11/07, richiamando il dettato del DPR n. 395/88 e la C.M. n. 130 /2000, in data 20 novembre 2012 è stata sottoscritta l'ipotesi di CCDR concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale comparto scuola per il quadriennio 2013- 2016.

Le parti negoziali, nella stesura dell'ipotesi di contrattazione regionale - nella consapevolezza che la presenza di risorse professionali adeguatamente formate contribuisca a determinare un incremento della qualità dell'Amministrazione scolastica e nel rispetto della previsione normativa che garantisce una particolare tutela al lavoratore che deve contemperare lo sforzo intellettuale con l'impegno lavorativo – hanno condiviso l'esigenza di limitare ogni possibile distorto utilizzo dei permessi retribuiti per il diritto allo studio con conseguente pregiudizio per l'attività didattica e amministrativa delle Istituzioni scolastiche della regione Emilia – Romagna.

L'ipotesi di CCDR è ripartita in 10 articoli che di seguito vengono sinteticamente illustrati .

ART.1 – Campo di applicazione e destinatari

L'articolo definisce i destinatari comprendendo il personale assunto a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato come enunciato dalla C.M. n. 130 del 21/04/2000.

ART. 2 – Determinazione del contingente

Indica il contingente di personale nel limite del 3% della dotazione organica provinciale complessiva, con arrotondamento all'unità superiore. Vengono altresì previste ipotesi di compensazioni operabili.



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

ART. 3 : Termine di presentazione delle domande

Stabilisce i termini di presentazione delle relative istanze. In via transitoria, per l'anno 2013, la scadenza è stata fissata al 30 novembre 2012.

ART.4 : Formulazione della domanda e documentazione

Individua una serie di elementi che il personale interessato dovrà indicare all'atto della richiesta della concessione dei permessi al fine di consentire la verifica della sussistenza del diritto e la predisposizione di apposite graduatorie.

ART. 5 : Corsi di studio, specializzazione, qualificazione professionale che danno titolo alla concessione dei permessi retribuiti

Elenca le tipologie di corsi che legittimano il personale interessato a richiedere i permessi retribuiti, prevedendo, inoltre, i parametri sulla base dei quali i dipendenti dovranno essere graduati in caso di insufficienza del contingente disponibile.

ART. 6 : Formazione delle graduatorie e modalità di concessione dei permessi

Definisce la tempistica relativa all'esame delle istanze di concessione dei permessi di cui trattasi al fine di assicurare la conclusione delle operazioni in tempi utili per consentirne la fruizione ai beneficiari dall'inizio dell'anno di riferimento.

ART.7 : Durata e modalità di fruizione dei permessi

I permessi oggetto dell'ipotesi di contratto, fruibili utilizzando parte o l'intero orario giornaliero di servizio, sono concessi nella misura di 150 ore annue individuali e vengono ridotti in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.

Il medesimo articolo prevede limiti e condizioni per la fruizione dei permessi stessi.

ART.8 : Certificazione

Al fine di consentire la puntuale verifica della corretta fruizione dei permessi retribuiti, l'art. 8 indica le modalità ed i tempi per la produzione, da parte dei beneficiari, della certificazione comprovante la frequenza dei corsi ovvero il sostenimento degli esami, pena la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni e conseguente recupero delle somme indebitamente corrisposte al dipendente.



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

ART.9 : Vigenza del contratto

Circoscrive il periodo di efficacia del contratto regionale al quadriennio 2013-2016.

ART 10 : Interpretazione autentica

L'articolo prevede lo strumento dell'interpretazione consensuale delle parti negoziali a seguito di controversie relative al significato di clausole contrattuali.

La presente relazione illustrativa, è stata articolata (ai sensi dell'art.40, comma 3-sexies, D. Lg.vo n. 165/01 e della C.M n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) a seguito di trattativa regolarmente intercorsa tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali e viene allegata all'ipotesi di C.C.D.R. CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE COMPARTO SCUOLA.

Bologna 04/12/2012

Il Vice Direttore Generale
Stefano Versari